

Pubblicato il 20/02/2026

N. 00103/2026 REG.PROV.CAU.  
N. 00300/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2026, proposto da Bird Rides Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dalle avvocate Debora Pacini e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, avente ad oggetto “*Servizi di sharing mobility: conclusione dei servizi di sharing di **monopattini** elettrici nel territorio del Comune di Firenze*”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se incognito, ivi compreso, per quanto di ragione, il parere di regolarità

tecnica espresso in data 11.11.2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame tipico della presente fase, al collegio non appaiono sussistenti le condizioni necessarie per la concessione dell'invocata tutela cautelare, dal momento che – riservata ogni valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso alla luce di quanto disposto dall'art. 40, co. 1, lett. c) e d), cod. proc. amm. – le ragioni della conclusione negativa della sperimentazione condotta dall'Amministrazione comunale risultano *prima facie* adeguatamente rappresentate nel provvedimento impugnato e, d'altra parte, la cessazione dei servizi di *sharing* è stata fissata al 31.03.2026, mentre l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente è scaduta già il 30.11.2025;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere respinta e che le spese della fase debbano essere poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori

di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Davide De Grazia**

**IL PRESIDENTE**  
**Silvia La Guardia**

**IL SEGRETARIO**